



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 21 del 31/07/2014

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:00 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	x
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	x
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	x
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	x
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	x
CONSIGLIERE	Roberto GERACE	—
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	x

Presenti: 6

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Silvio BASTARDI che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Premesso che l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

-Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 14/06/2012 esecutiva ai sensi di legge;

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 22/11/2013, che ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) per l'anno 2013 nella seguente misura:

-Aliquota ridotta 4,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

-Aliquota 10,60 per mille per altri fabbricati e aree edificabili;

-Rilevato che nel Comune di Bonifati, inserito nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, risultano esenti dall'IMU i terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

-Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

-Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

-Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

-Ricordato che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del d.l. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

-Considerato che sempre l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

-Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

-Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm. Interno in data 18 luglio 2014 con il quale il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Visti altresì:

- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-l'art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 che:

- modifica la disciplina dell'IMU delle abitazioni di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, equiparandole ex lege all'abitazione principale;

- equipara, a decorrere dal 2014, all'abitazione principale anche gli alloggi sociali assegnati a nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;

- consente di considerare abitazione principale l'unico immobile – purché non locato – appartenente a militari, carabinieri, pubblica sicurezza, vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, in servizio permanente, anche in assenza dei requisiti di residenza anagrafica e di dimora abituale previsti in via generale dalla normativa vigente;

-l'art. 1 comma 708 in forza del quale a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

-Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

-Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

-Ricordato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del bilancio di previsione 2014 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari al 4 per mille;

2) aliquota pari all'0,60 per mille per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato e aliquota 3,00 per mille riservata al Comune di Bonifati;

3) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

-Richiamato il combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 197, n.446, e dell'art. 13,

commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi i seguenti interventi:

- Illustra la proposta il Sindaco .

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati :

- Favorevoli Cinque
- Astenuti /
- Contrari Uno (L.De Francesco)

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- 1) aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, pari al 4 per mille;
- 2) aliquota pari al 10,60 per mille per i fabbricati produttivi di categoria "D" di cui aliquota 7,60 per mille riservata allo Stato e aliquota 3,00 per mille riservata al Comune di Bonifati;
- 3) aliquota pari al 10,60 per mille per le aree fabbricabili e tutti i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

B) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

C) di confermare ai fini dell'imposta municipale propria, le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/04/2007;

D) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge L. n. 214/2011 e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014.

Delibera, altresì, con voti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 del tuel:

Favorevoli Cinque

Astenuti /

Contrari Uno (L.De Francesco)



COMUNE DI BONIFATI
Provincia di Cosenza

ALLEGATO alla Deliberazione di C.C. – N. 21 del 31.1.2014

PARERI ART. 49 E 147-BIS DEL D.Lgs. N. 267 DEL 18/8/2000

OGGETTO: : IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU PER L'ANNO 2014

A) – Si esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo tecnico.

Bonifati li 08/07/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Grazia Scavella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria A. Midaglia

B) -Si esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo contabile.

Bonifati li 08/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Maria A. Midaglia

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 31/07/2014

UFFICIO

Il Responsabile del Servizio

Silvio BASTARDI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Maria Assunta MIDAGLIA

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)

Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice

Data 31/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Maria Assunta MIDAGLIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Silvio BASTARDI

Il Sindaco

Antonio Giovanni MOLLO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line addì 5-8/2014 e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.

Il Responsabile del Procedimento

Carriello Giordano

La suesposta deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 5 AGO 2014

Il Responsabile del Procedimento
Carriello Giordano